

**RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI CORPORATE
GOVERNANCE E SULL'ADESIONE AL CODICE DI
AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE
PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

PREMESSA

Nel mese di marzo 2006, il Comitato per la *Corporate Governance*, istituito presso Borsa Italiana, ha pubblicato il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate (di seguito “Codice di Autodisciplina”), in sostituzione di quello redatto nel 1999 e rivisitato nel 2002.

Ai sensi delle vigenti Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (sezione IA.2.6), il Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. (di seguito “la Società”) comunica la presente relazione annuale di raffronto tra il modello di corporate governance adottato dalla Società e le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

Come esposto nel seguito della presente relazione, l'adeguamento al Codice di Autodisciplina è, in parte, già stato effettuato dalla Società mediante:

- delibera dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2006, recepita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2006, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2006, con cui sono stati costituiti il Comitato di remunerazione, il Comitato di controllo interno ed il Comitato per le nomine e con cui è stata approvata la procedura interna per la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate;
- delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 agosto 2006, con cui sono state approvate le procedure interne con riferimento alla tenuta del Registro Insider ed all'Internal Dealing;
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2006, che ha nominato l'incaricato alla funzione di Internal Audit ed approvato il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001

mentre, in parte, verrà effettuato mediante modifica delle disposizioni dello Statuto, così come approvato dall'Assemblea della Società il 30 aprile 2003 (di seguito “Statuto”), secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di modifica dello Statuto stesso (di seguito “Relazione Illustrativa”), che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, convocata in prima convocazione il 30 aprile 2007 ed, occorrendo, in seconda convocazione l'8 maggio 2007.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, la presente relazione è suddivisa in due sezioni: la prima riporta le disposizioni contenute nel Codice di

Autodisciplina e le informazioni in merito all'adesione da parte della Società alle disposizioni stesse; la seconda contiene tabelle riassuntive sulla corporate governance.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

1.P.1. L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti.

Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

Criteri applicativi

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:

a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo;

b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;

c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;

d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;

e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

f) esamina e approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni

del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.

1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

Commento

Il Comitato ritiene che il consiglio di amministrazione abbia la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo.

Le decisioni di ciascun amministratore sono autonome nella misura in cui egli assume le proprie scelte con

libero apprezzamento, nell'interesse della generalità degli azionisti. Pertanto, anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, da chi esercita attività di direzione e coordinamento o dai soggetti che partecipano a un patto di sindacato, ciascun amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

L'indipendenza di giudizio è un requisito delle decisioni di tutti gli amministratori, siano essi esecutivi o non esecutivi, e siano, o meno, questi ultimi "indipendenti" ai sensi del successivo art. 3.

La nomina di uno o più amministratori delegati o di un comitato esecutivo e la circostanza che l'attività imprenditoriale sia esercitata attraverso una pluralità di società controllate non comportano la sottrazione al consiglio dei compiti ad esso spettanti ai sensi del presente articolo. Pur in assenza di

precisi vincoli statutari in argomento, il consiglio è quindi chiamato a formulare le deleghe in modo tale da non risultare di fatto spogliato delle proprie prerogative. Inoltre gli emittenti adottano adeguate misure affinché le società controllate sottopongano al preventivo esame del consiglio della capogruppo le operazioni rilevanti per la stessa, salvo il principio di autonomia gestionale nei casi in cui la società controllata sia anch'essa quotata.

Tra le materie di competenza del consiglio l'articolo in commento menziona la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica: tale rilevanza può essere valutata con riferimento a criteri non solo dimensionali, di cui dare conto nella relazione sul governo societario.

Nello svolgimento dei propri compiti, gli amministratori esaminano le informazioni ricevute dagli organi delegati, avendo peraltro cura di richiedere agli stessi ogni chiarimento, approfondimento od integrazione ritenuti necessari od opportuni per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all'esame del consiglio. Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del consiglio siano messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica adeguate.

Il consiglio di amministrazione può richiedere agli amministratori delegati che dirigenti dell'emittente e del gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera per garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, come previsto dall'articolo 1.P.1 del Codice di Autodisciplina.

Lo Statuto prevede all'articolo 16 che il Consiglio di Amministrazione debba riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene facciano richiesta almeno due Amministratori.

Con delibera quadro assunta dal Consiglio di Amministrazione il 30 agosto 2000, si è previsto che il Consiglio di Amministrazione debba riunirsi almeno quattro volte l'anno con periodicità non inferiore al trimestre.

Nel corso del 2006 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sette volte.

Nel 2007 sono previsti almeno sei adunanze del Consiglio stesso.

La Relazione Illustrativa stabilisce, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato previa comunicazione al Presidente, dal Collegio Sindacale od, anche individualmente, da ciascun membro del Collegio Sindacale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1.P.2. del Codice di Autodisciplina, la presenza nel Consiglio di Amministrazione della Società di Amministratori non esecutivi e di Amministratori indipendenti assicura la più ampia autonomia di giudizio nell'adozione delle decisioni.

L'articolo 14 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza alcuna limitazione, fatta eccezione solamente per i poteri riservati dalla legge all'Assemblea. L'articolo 14 sopra citato prevede, altresì,

che oltre alle materie non delegabili ai sensi di legge, rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni relative a:

- (a) esame ed approvazione dei bilanci strategici, industriali e finanziari della Società, nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la Società è a capo;
- (b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;
- (c) costituzione di nuove Società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;
- (d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi, nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore ad euro 4.000.000/00, nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopra indicato;
- (e) nomina dei direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazioni dei relativi compensi;
- (f) rilascio di fidejussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore ad euro 2.000.000/00 per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla Società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;
- (g) esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate;
- (h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi delegati.

In conformità a quanto indicato nell'articolo 1.C.1. del Codice di Autodisciplina, la Relazione Illustrativa ha modificato i precedenti punti a), g) ed h) sostituendoli con i seguenti:

- a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo del quale la Società è a capo, nonché il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo medesimo;
- g) esame ed approvazione preventiva delle operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ed alle operazioni con parti correlate, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli Amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

Le modifiche dei sopra menzionati punti a), g) ed h) sono state effettuate al

fine di dare rilevanza alla struttura del gruppo del quale la Società è a capo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 - Commento - del Codice di Autodisciplina, ai sensi del quale *“il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici non solo dell'emittente, ma anche del gruppo ad esso facente capo”*.

La Relazione Illustrativa ha previsto, altresì, che al Consiglio di Amministrazione sia attribuita la competenza per provvedere agli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sono stati nominati previa verifica degli incarichi societari ricoperti da ciascuno di essi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1.C.2. del Codice di Autodisciplina.

Attualmente i quattro membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione (Giuseppe Dal Cortivo, Paolo Dal Cortivo, Giampietro Magnani e Luigi Zanella), i membri non esecutivi (Maurizio Rizzoli, Michael John Margetts) e il Consigliere indipendente (Lamberto Lambertini), non ricoprono cariche di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Tra i Consiglieri indipendenti, il Prof. Francesco Rossi è membro di: Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A. (già “Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni”); Aletti Gestielle SGR S.p.A. (in qualità di Consigliere indipendente); Aletti Private Equity SGR S.p.A.

Tale circostanza non pregiudica la sua partecipazione alla vita della Società, come testimoniato dalla sua presenza in tutti i Consigli di Amministrazione fino ad ora svoltisi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato positivamente l'attività svolta nel corso del 2006 in termini di adeguatezza del numero di riunioni e di efficacia dei lavori.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.

2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.P.4. È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.

2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

Criteri applicativi

2.C.1. Sono amministratori esecutivi:

– gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;

– gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;

– gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

2.C.3. Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente, il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independent director, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.

Commento

Nella realtà italiana, il numero degli amministratori non esecutivi è normalmente superiore a quello degli amministratori esecutivi. Il Comitato raccomanda che gli azionisti, in sede di nomina degli amministratori, valutino il numero, le esperienze e le caratteristiche personali dei candidati in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore di attività in cui esso opera, nonché alle dimensioni del consiglio di amministrazione.

Il fatto che le deleghe di gestione siano affidate solo ad alcuni amministratori non elimina l'importanza che il consiglio, nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo strategico e di

verifica, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, frutto di autentiche discussioni tra persone professionalmente qualificate.

La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un contributo significativo all'esercizio di tali compiti.

In particolare, gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.

Il contributo degli amministratori non esecutivi risulta particolarmente utile sulle tematiche in cui l'interesse degli amministratori esecutivi e quello degli azionisti potrebbero non coincidere, quali la remunerazione degli stessi amministratori esecutivi ed il sistema di controllo interno. Infatti, la componente non esecutiva del consiglio, per la sua estraneità alla gestione operativa dell'emittente, può contribuire efficacemente alla valutazione delle proposte e dell'operato degli amministratori esecutivi.

All'interno del consiglio di amministrazione assume fondamentale importanza la figura del presidente, al quale la legge e la prassi affidano compiti di organizzazione dei lavori del consiglio e di raccordo tra amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi.

La best practice internazionale raccomanda di evitare la concentrazione di cariche in una sola persona senza adeguati contrappesi; in particolare, viene sovente raccomandata la separazione dei ruoli di presidente e di chief executive officer (CEO), quest'ultimo inteso come amministratore che, in virtù delle deleghe ricevute e dell'esercizio in concreto delle stesse, è il principale responsabile della gestione dell'emittente.

Il Comitato ritiene che, anche in Italia, la separazione dei predetti ruoli possa rafforzare le caratteristiche di imparzialità ed equilibrio che si richiedono al presidente del consiglio di amministrazione.

Il Comitato, nel prendere atto che l'esistenza di situazioni di cumulo dei due ruoli può rispondere, in particolare negli emittenti di minori dimensioni, ad apprezzabili esigenze organizzative, raccomanda che in tale eventualità sia istituita la figura, già nota alla prassi anche italiana, del lead independent director.

Il Comitato raccomanda altresì la designazione di un lead independent director nel caso in cui il presidente sia la persona che controlla l'emittente, circostanza che, di per sé, non assume connotazioni negative, ma richiede comunque la creazione di adeguati contrappesi.

Al lead independent director fanno riferimento gli amministratori non esecutivi (ed, in particolare, gli indipendenti) per un miglior contributo all'attività e al funzionamento del consiglio. Il lead independent director collabora con il presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

Al lead independent director è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del consiglio di amministrazione o alla gestione sociale.

La Società è guidata, in base all'articolo 14 dello Statuto, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea che stabilirà, altresì, il numero dei Consiglieri.

L'Assemblea della Società del 28 aprile 2006 ha determinato in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui quattro sono Amministratori esecutivi, due sono Amministratori non esecutivi e due sono Amministratori indipendenti.

Con delibera del 28 aprile 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, per tutta la durata coincidente con la carica di

Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Giuseppe Dal Cortivo, conferendogli le deleghe inerenti a tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione per norma di legge, nonché quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, elencati nell'articolo 14 dello Statuto.

Al Presidente, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, conferito a Giampietro Magnani ed a Luigi Zanella le cariche di Vicepresidenti con funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, per la durata coincidente con la carica di Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera suddetta, ha, inoltre, conferito ai Vicepresidenti la carica di Amministratore delegato conferendo a ciascuno di essi tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di disporre sui conti correnti bancari, nei limiti degli affidamenti concessi, per ammontare massimo di euro 1.000.000/00 (unmilione/00) per ciascuna singola operazione con facoltà di agire da solo, e fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000/00 (tremilioni/00) con firma congiunta a quella di un altro Amministratore delegato; ai medesimi Amministratori vengono conferiti i poteri e la facoltà di acquistare e/o alienare beni mobili registrati, fatta esclusione di imbarcazioni ed aeromobili di qualsiasi natura con firma libera.

Al dott. Paolo Dal Cortivo è stata conferita la carica di Amministratore delegato con rappresentanza della Società nei rapporti con gli investitori istituzionali e con gli azionisti nonché con Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB, fornendo ai medesimi le comunicazioni ed informazioni anche obbligatorie previste dalla normativa vigente e/o dalle regole della migliore pratica internazionale, nel rispetto delle stesse e dei regolamenti interni adottati dalla Società.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, agli Amministratori delegati spetta la rappresentanza della Società con il potere di agire ciascuno da solo, nell'ambito e nei limiti delle proprie cariche e deleghe, oppure congiuntamente ad altro Amministratore delegato, ove previsto.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari, così come richiesto dall'articolo 2.P.3. del Codice di Autodisciplina.

Coerentemente con la definizione riportata dall'articolo 2.C.1. del Codice di Autodisciplina, sono considerati Amministratori esecutivi il Presidente Giuseppe Dal Cortivo, e gli Amministratori delegati Giampietro Magnani, Luigi Zanella e Paolo Dal Cortivo.

Tutti gli Amministratori della Società sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti alla loro carica.

Il numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui in diversi casi si aggiunge la partecipazione dei Comitati, garantisce un continuo aggiornamento del Consiglio di Amministrazione stesso sulla realtà aziendale

e di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione viene, altresì, costantemente aggiornato sulle principali innovazioni normative, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.C.2. del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, opera secondo le disposizioni del codice civile concernenti le società per azioni.

In conformità all'articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati ed un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri e la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 12 maggio 2006, tenuto conto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ricopre incarichi operativi ed è, altresì, il principale responsabile della gestione della medesima, ha provveduto a nominare l'Amministratore indipendente Francesco Rossi quale "lead independent director".

Il lead independent director designato rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e in particolare di quelli che sono indipendenti, in conformità a quanto raccomandato dal sopra citato articolo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione.

L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora l'emittente sia soggetto ad attività di direzione e

coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell'emittente.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Commento

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e non esecutivi: l'amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio.

In particolare, gli amministratori non esecutivi, non essendo coinvolti in prima persona nella gestione operativa dell'emittente, possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione.

Negli emittenti con azionariato diffuso l'aspetto più delicato consiste nell'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti. In tali emittenti, quindi, prevale un'esigenza di autonomia nei confronti degli amministratori esecutivi.

Negli emittenti con proprietà concentrata, o dove sia comunque identificabile un gruppo di controllo, pur continuando a sussistere la

problematica dell'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti, emerge altresì l'esigenza che alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo o comunque in grado di esercitare un'influenza notevole.

La qualificazione dell'amministratore non esecutivo come indipendente non esprime un giudizio di valore, bensì indica una situazione di fatto: l'assenza, come recita il principio, di relazioni con l'emittente, o con soggetti ad esso legati, tali da condizionare attualmente, per la loro importanza da valutarsi in relazione al singolo soggetto, l'autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento dell'operato del management.

Nei criteri applicativi sono indicate alcune delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza. Esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato. Il collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, è chiamato a verificare la corretta applicazione dei criteri adottati dal consiglio e delle procedure di accertamento da esso utilizzate. Tali procedure fanno riferimento alle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione dell'emittente, non essendo richiesta a quest'ultimo un'apposita attività di indagine volta ad individuare eventuali relazioni rilevanti. Quando il consiglio ritenga sussistere, in concreto, il requisito dell'indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente riconducibili ad ipotesi considerate di non indipendenza – ad esempio,

definendo un rapporto commerciale come non significativo in relazione al suo valore economico – sarà sufficiente comunicare al mercato l'esito della valutazione, fermo restando il controllo dei sindaci sulla adeguatezza della relativa motivazione.

La non tassatività delle ipotesi indicate nei criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

Ad esempio, sebbene il mero emolumento di amministratore (non esecutivo) dell'emittente, di una sua controllata o controllante, non infici di per sé il requisito dell'indipendenza, appare peraltro necessario valutare caso per caso l'entità degli eventuali compensi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di tali incarichi. D'altronde, anche la titolarità di una partecipazione azionaria (diretta o indiretta) di entità tale da non determinare il controllo o l'influenza notevole sull'emittente e non assoggettata a un patto parasociale potrebbe essere ritenuta idonea a pregiudicare, in particolari circostanze, l'indipendenza dell'amministratore.

Gli esponenti di rilievo di una società che controlla l'emittente o da esso controllata (quanto meno se avente rilevanza strategica) o sottoposta a comune controllo sono di norma considerati non indipendenti a prescindere dall'entità dei relativi compensi, in ragione dei compiti loro affidati. Anche in questo caso, peraltro, il consiglio di amministrazione è chiamato a una valutazione sostanziale: così, ad esempio, l'amministratore che sia, o sia stato, investito della carica di presidente non esecutivo in una controllante o controllata potrebbe essere considerato indipendente, laddove egli avesse ricevuto tale incarico in quanto "super partes"; viceversa, potrebbe risultare

non indipendente un amministratore che, anche in assenza di formali deleghe, svolga di fatto un ruolo guida nella definizione delle strategie dell'emittente, di una società controllante o di una società controllata avente rilevanza strategica. Per quanto riguarda le relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, dall'amministratore con l'emittente o con altri soggetti ad esso legati, il Comitato non ritiene utile indicare precisi criteri quantitativi sulla base dei quali debba essere giudicata la loro rilevanza.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione dovrebbe valutare tali relazioni in base alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione procedure di accertamento da esso utilizzate. Tali procedure fanno riferimento alle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione dell'emittente, non essendo richiesta a quest'ultimo un'apposita attività di indagine volta ad individuare eventuali relazioni rilevanti.

Quando il consiglio ritenga sussistere, in concreto, il requisito dell'indipendenza pur in presenza di situazioni astrattamente riconducibili ad ipotesi considerate di non indipendenza – ad esempio, definendo un rapporto commerciale come non significativo in relazione al suo valore economico – sarà sufficiente comunicare al mercato l'esito della valutazione, fermo restando il controllo dei sindaci sulla adeguatezza della relativa motivazione.

La non tassatività delle ipotesi indicate nei criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

Ad esempio, sebbene il mero emolumento di amministratore (non esecutivo) dell'emittente, di una sua controllata o controllante, non infici di per sé il requisito dell'indipendenza, appare peraltro necessario valutare caso per caso l'entità degli eventuali compensi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di tali incarichi. D'altronde, anche la titolarità di una partecipazione azionaria (diretta o indiretta) di entità tale da non determinare il controllo o l'influenza notevole sull'emittente e non assoggettata a un patto parasociale potrebbe essere ritenuta idonea a pregiudicare, in particolari circostanze, l'indipendenza dell'amministratore. Gli esponenti di rilievo di una società che controlla l'emittente o da esso controllata (quanto meno se avente rilevanza strategica) o sottoposta a comune controllo sono di norma considerati non indipendenti a prescindere dall'entità dei relativi compensi, in ragione dei

compiti loro affidati. Anche in questo caso, peraltro, il consiglio di amministrazione è chiamato a una valutazione sostanziale: così, ad esempio, l'amministratore che sia, o sia stato investito della carica di presidente non esecutivo in una controllante o controllata potrebbe essere considerato indipendente, laddove egli avesse ricevuto tale incarico in quanto "super partes"; viceversa, potrebbe risultare non indipendente un amministratore che, anche in assenza di formali deleghe, svolga di fatto un ruolo guida nella definizione delle strategie dell'emittente, di una società controllante o di una società controllata avente rilevanza strategica.

Per quanto riguarda le relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, dall'amministratore con l'emittente o con altri soggetti ad esso legati, il Comitato non ritiene utile indicare precisi criteri quantitativi sulla base dei quali debba essere giudicata la loro rilevanza.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione dovrebbe valutare tali relazioni in base alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato. Assume rilievo, inoltre, l'eventuale pattuizione a favore dell'amministratore (o dei soggetti ad esso legati) di condizioni economiche o contrattuali non allineate a quelle di mercato. Peraltro il fatto che la relazione sia regolata a condizioni di mercato non comporta di per sé un giudizio di indipendenza, essendo comunque necessario, come già detto, valutare la rilevanza del rapporto.

Dovrebbero essere prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato o attengano ad importanti operazioni dell'emittente (si pensi al caso della società, o del professionista, che assuma un ruolo importante in un'operazione di acquisizione o di quotazione).

Sul piano soggettivo, possono venire in considerazione, oltre alle relazioni direttamente intrattenute con gli esponenti di rilievo (dell'emittente, delle società dallo stesso controllate e dei soggetti controllanti), anche quelle intrattenute con soggetti comunque riconducibili a tali esponenti, come ad esempio le società da essi controllate.

Il Comitato ritiene che, in particolari ipotesi, possa assumere rilevanza anche l'esistenza di relazioni diverse da quelle economiche. Ad esempio, negli emittenti a controllo pubblico, l'eventuale attività politica svolta in via continuativa da un amministratore potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione della sua indipendenza. Non rilevano, comunque, i cosiddetti rapporti di cortesia.

Anche per la definizione dei rapporti di natura "familiare" è opportuno affidarsi al prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, che potrebbe considerare non rilevante, tenuto conto delle circostanze di fatto, l'esistenza di un rapporto anche stretto di parentela o affinità. In linea di principio dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente.

La struttura usuale degli organi amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come non esecutivi ed indipendenti anche amministratori membri del comitato esecutivo dell'emittente, in quanto ad essi non sono attribuiti poteri individuali di gestione.

Una diversa valutazione risulta, tuttavia, opportuna quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente o determini un notevole incremento del relativo compenso rispetto a quello degli altri amministratori non esecutivi. Infine il Comitato ritiene che la presenza in consiglio di amministratori qualificabili come indipendenti sia la soluzione più idonea per garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. In tal senso, nel corretto esercizio dei diritti di nomina degli amministratori, è possibile che gli amministratori indipendenti vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo.

D'altra parte, la circostanza che un amministratore sia espresso da uno o più azionisti di

minoranza non implica, di per sé, un giudizio di indipendenza di tale amministratore: questa caratteristica va verificata in concreto, secondo i principi e i criteri sopra delineati.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Articolo 3.P.1. del Codice di Autodisciplina, con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2006, sono stati nominati, come indicato in precedenza, due Amministratori indipendenti.

I componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione integrano i requisiti previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Relativamente a ciascuno di essi si riferiscono, di seguito, alcune sintetiche indicazioni:

FRANCESCO ROSSI

Dati personali

Nato a Giovo (TN) il 26 giugno 1947.

Laureato in Economia e Commercio nell'Università degli Studi di Padova il 2 marzo 1971.

Posizione professionale

Professore Ordinario nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona, settore scientifico disciplinare SECS-S/06 "Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie" e Docente di "Matematica per le Scelte Economico-Finanziarie", "Teoria della Selezione del Portafoglio", "Tecnica delle Assicurazioni contro i Danni" nei Corsi di Laurea e Laurea Specialistica della stessa Facoltà.

Docente in Corsi di Perfezionamento, Master, Corsi di Dottorato di Ricerca.

Posizioni e cariche ricoperte

Membro del Consiglio di Amministrazione di:

Duomo UniOne Assicurazioni S.p.A. (già Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni);

Aletti Gestielle SGR S.p.A.. (come indipendente);

Aletti Private Equity SGR S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CUOA (già Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale) di Altavilla Vicentina (1998-2004).

Presidente della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona per i trienni 1997-2000 e 2000-2003.

Direttore dell'Istituto di Matematica della Facoltà di Economia dell'Università di Verona (1993-1999);

Direttore del Centro di Informatica e Calcolo Automatico nell'Università di Verona (1990-1999);

Professore a contratto di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie nell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (1994-1999);

Professore di Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario nell'Università di Trieste (1996);

Professore Straordinario di Matematica Generale nell'Università "Cà Foscari" di Venezia (1990-1993);

- Professore Associato di Ricerca Operativa nell'Università di Verona (1985-1990);

Assistente di Statistica nell'Università di Padova e Verona (1973-1984, periodo in cui è stato anche professore incaricato sugli insegnamenti di Statistica e di Ricerca Operativa);

Consulente e impiegato Montefibre in Milano (1971-1972).

LAMBERTO LAMBERTINI

Dati personali

Nato a Bologna, il 3 giugno 1949.

Posizioni e cariche ricoperte

Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1977;

Iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione ed abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 1991;

Esperto di diritto societario e commerciale;

Direttore della "Rivista degli Avvocati Italiani" dal 1991 al 1996;

Vice segretario nazionale della Federavvocati dal 1991 al 1992;

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1996 al 2000;

Consigliere di amministrazione della Fondazione Arena di Verona dal 1999 su indicazione della Banca Popolare di Verona e dal 2002 su indicazione del Banco Popolare di Verona e Novara;

Garante del Comune di Verona dal 2001;

Collabora all'insegnamento di diritto commerciale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona;

Coordinatore dell'insegnamento di diritto civile e docente di diritto commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita dall'Università di Trento e Verona.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, conformemente a quanto previsto dagli articoli 3.P.2. e 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, valuta annualmente la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei due Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione della Società e il Collegio Sindacale ritengono che i due Amministratori indipendenti rispettino i requisiti di indipendenza.

Gli Amministratori indipendenti si sono riservati di stabilire la data in cui riunirsi in assenza degli altri Amministratori, come richiesto dall'articolo 3.C.6. del Codice di Autodisciplina.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Principi

4.P.1. Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Criteri applicativi

4.C.1. Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Commento

Gli emittenti, in considerazione della rilevanza dell'informativa tanto per gli investitori quanto per la regolare formazione dei prezzi sui mercati finanziari ove sono quotati, devono dedicare particolare cura alla gestione interna e alla divulgazione delle informazioni che li riguardano, soprattutto quando si tratti di informazioni privilegiate.

Il Comitato raccomanda che, anche in considerazione della valenza positiva di una corretta informazione al mercato, gli emittenti si dotino di una procedura interna per la gestione, in forma sicura e riservata, di queste informazioni. Tale procedura è anche volta ad evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva (cioè possa essere effettuata prima nei confronti di determinati soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata. Gli amministratori delegati propongono al consiglio di adottare tale procedura e si prendono cura della gestione delle informazioni privilegiate e della loro comunicazione al pubblico.

Gli Amministratori ed i Sindaci della Società gestiscono con riservatezza tutte le informazioni societarie, in conformità alla previsione contenuta nell'articolo 4.P.1. del Codice di Autodisciplina.

Con delibera del 12 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Procedura per la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate, secondo quanto raccomandato dall'articolo 4.C.1. del Codice di Autodisciplina.

Detta procedura è stata redatta con l'obiettivo di disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate e la loro comunicazione al pubblico, in conformità al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB ed al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

La procedura stessa si applica alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate della Società e delle società da essa controllate. Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i dipendenti della Società e delle società da essa controllate che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società, sono iscritti nell'apposito Registro previsto dall'articolo 115 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Con successiva delibera dell'11 agosto 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Procedura per l'istituzione e l'aggiornamento del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

Detta procedura è stata redatta con l'obiettivo di disciplinare l'istituzione e l'aggiornamento del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 115-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dagli articoli 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies del Regolamento Emittenti.

Con la medesima delibera dell'11 agosto 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, altresì, la Procedura in materia di Internal Dealing, a modifica ed in sostituzione del Codice di Comportamento di "Internal Dealing" adottato in data 15 luglio 2002.

Detta procedura è stata redatta con l'obiettivo di disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti ad alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società nonché altri strumenti finanziari ad essi collegati, poste in essere da "soggetti rilevanti" della Società e dalle "persone a questi strettamente legate", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e da ultimo con delibera n. 15232 del 29 dicembre 2002.

La Procedura per la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate, la Procedura per l'istituzione e l'aggiornamento del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e la Procedura in materia di Internal Dealing sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cadit.it.

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

5.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Criteri applicativi

5.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;*
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;*
- c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;*
- d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;*
- e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;*
- f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;*
- g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.*

Commento

Il consiglio di amministrazione svolge collegialmente i propri compiti.

Una modalità organizzativa che può incrementare l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori è rappresentata dalla costituzione in seno allo stesso di specifici comitati aventi funzioni consultive e propositive; comitati che, come emerge dalla migliore prassi italiana ed internazionale, lungi dal sostituirsi al consiglio nell'adempimento dei propri doveri, possono utilmente svolgere un ruolo istruttorio – che si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – al fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Tale ruolo può essere particolarmente efficace in relazione alla gestione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

Per tale ragione, negli articoli che seguono il Codice raccomanda l'istituzione di un comitato per la remunerazione (art. 7) e di un comitato per il controllo interno (art. 8), definendone altresì composizione e competenze; il Codice, inoltre, raccomanda di valutare l'opportunità di istituire un comitato per le nomine (art. 6).

Il presente articolo contiene indicazioni generali che riguardano tutti e tre i comitati appena menzionati e gli ulteriori comitati consultivi dei quali l'emittente dovesse ritenere utile l'istituzione. Tali indicazioni si ispirano ad un principio di flessibilità, che tiene conto delle

peculiarità che caratterizzano ogni emittente, in relazione, ad esempio, alle dimensioni del proprio consiglio di amministrazione. Quanto, in particolare, al numero dei comitati, è chiarito che, in presenza di esigenze organizzative, il consiglio può raggruppare le funzioni assegnate ai comitati previsti dal Codice nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto delle regole relative alla composizione di ciascun comitato. In tal caso il consiglio è chiamato a spiegare nella relazione sul governo societario le ragioni che lo hanno indotto a scegliere un approccio alternativo ed il modo in cui tale approccio consente di conseguire comunque gli obiettivi fissati dal Codice per ciascun comitato. I poteri dei singoli comitati, in particolare quelli aventi ad oggetto l'accesso diretto alle informazioni e alle funzioni aziendali, sono determinati dal consiglio stesso nell'ambito dell'incarico ad essi conferito.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto, con delibera del 12 maggio 2006, alla costituzione di comitati aventi funzioni propositive e consultive.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti comitati:

- Comitato per la remunerazione;
- Comitato per il controllo interno;
- Comitato per le proposte di nomina

come raccomandato dall'articolo 5 - Commento - del Codice di Autodisciplina.

I Comitati sopra indicati risultano composti da tre membri, la maggioranza dei quali indipendenti, in linea con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

In particolare, il Comitato per la remunerazione è costituito da un Amministratore non esecutivo, Maurizio Rizzoli, e da due Amministratori indipendenti, Francesco Rossi e Lamberto Lambertini; il Comitato per il controllo interno è costituito da un Amministratore non esecutivo, Maurizio Rizzoli, e da due Amministratori indipendenti, Francesco Rossi e Lamberto Lambertini; il Comitato per le proposte di nomina è costituito da un Amministratore esecutivo, Giuseppe Dal Cortivo e da due Amministratori indipendenti, Francesco Rossi e Lamberto Lambertini.

I Comitati medesimi operano conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo 5 - Criteri Applicativi - del Codice di Autodisciplina.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Principi generali

6.P.1. La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

6.P.2. Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

Criteri applicativi

6.C.1. Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.

6.C.2. Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:

a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;

b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea dell'emittente, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;

c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.

Commento

Il Comitato raccomanda che per la nomina degli amministratori siano previste modalità che assicurino la trasparenza del procedimento ed una equilibrata composizione del consiglio, garantendo in particolare la presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti.

A tal fine, gli emittenti sono chiamati a valutare se sia utile costituire, nell'ambito del consiglio di amministrazione, un comitato per le nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, investito di una o più delle funzioni elencate nei criteri applicativi. Il Comitato riconosce, peraltro, che tale soluzione nasce storicamente in sistemi caratterizzati da un elevato grado di dispersione dell'azionariato, al fine di assicurare un adeguato livello di indipendenza degli amministratori rispetto al management, e che soprattutto in presenza di assetti proprietari diffusi esso svolge una funzione di particolare rilievo nell'identificazione dei candidati alla carica di amministratore. In ogni caso, il comitato per le nomine può svolgere un utile ruolo consultivo nella individuazione della composizione ottimale del consiglio, eventualmente indicando le figure professionali la cui presenza possa favorirne un corretto ed efficace funzionamento.

Anche il voto di lista, ormai obbligatorio per la nomina degli amministratori, può risultare utile allo scopo di assicurare una procedura di nomina trasparente ed una equilibrata composizione del consiglio, che includa anche un adeguato numero di amministratori indipendenti. In proposito, il

Comitato auspica che gli emittenti, nel recepire nei propri statuti le disposizioni legislative in tema di elezione alle cariche sociali, assicurino la trasparenza del processo di selezione e nomina degli amministratori.

Il Comitato ritiene che, pur nel rispetto di quanto imposto dalla legge in ordine alle modalità di votazione per la nomina degli amministratori (scrutinio segreto), il presidente

dell'assemblea possa segnalare agli azionisti presenti che essi hanno la facoltà di dichiarare il proprio voto al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e funzionale. È inoltre auspicabile che gli azionisti qualificati (tra i quali rientrano quelli di controllo e gli investitori istituzionali) dichiarino spontaneamente il loro voto nelle assemblee chiamate ad eleggere gli amministratori.

In ogni caso, è interesse della generalità degli azionisti conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati (nonché gli incarichi dagli stessi ricoperti) con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, soprattutto da parte degli investitori istituzionali spesso rappresentati in assemblea per delega.

La nomina degli Amministratori attualmente in carica è avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente, ossia mediante il preventivo deposito delle candidature con una dettagliata informativa su ciascuno dei nomi proposti dagli azionisti, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto.

Le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, contenute nel sopra citato articolo 14 dello Statuto stesso, sono state, quindi, modificate dalla Relazione Illustrativa al fine di adeguare le stesse alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

In particolare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del Codice di Autodisciplina, la Relazione Illustrativa prevede che l'assunzione della carica di Amministratore sia subordinata al possesso dei requisiti individuali eventualmente stabiliti dalla legge e che un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello eventualmente prescritto dalla legge, debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa ovvero dai codici di comportamento delle società di gestione di mercati regolamentati presso i quali siano negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla Società.

La Relazione Illustrativa stabilisce, altresì, che gli Amministratori vengano nominati dall'Assemblea Ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un ordine progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima eventualmente prevista per legge. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicato in precedenza; un numero minimo di tali candidati, pari al numero minimo eventualmente indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea e, quindi, pubblicate senza indugio sul sito internet della Società a cura di quest'ultima. All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

- a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi alla qualifica di indipendenti;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura ed

attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge;

c) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, fatta eccezione per quelle a carico della Società, saranno considerate come non presentate. Inoltre, non saranno considerate le liste che non abbiano riportato il numero minimo di voti eventualmente previsto dalla legge. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti saranno eletti, in base all'ordine progressivo con il quale siano stati elencati nella lista stessa, tanti Consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere tranne il numero minimo eventualmente riservato per legge alle minoranze;

b) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a), saranno tratti Consiglieri in numero pari a quello minimo indicato alla medesima lettera a), secondo l'ordine progressivo in base al quale siano stati indicati nella lista. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Consiglieri indipendenti richiamato, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/anno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i della lista che abbia riportato o, qualora non fosse sufficiente, delle liste che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di ripetuta parità di voti fra più liste, verrà tratto da ciascuna di esse un eguale numero di Amministratori, sempre secondo l'ordine progressivo rispettivamente indicato. Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da tale lista.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 12 maggio 2006, ha costituito, come indicato in precedenza, il Comitato per le proposte di nomina, investito delle funzioni previste dall'articolo 6.C.2. del Codice di Autodisciplina.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Principi

7.P.1. La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.

7.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

7.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Criteri applicativi

7.C.1. Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati.

7.C.2. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

7.C.3. Il comitato per la remunerazione:

– presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;

– valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.

7.C.4. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

Commento

Il Comitato ritiene che l'adeguata strutturazione della remunerazione complessiva degli amministratori delegati costituisca uno dei principali strumenti per consentire l'allineamento dei relativi interessi con quelli degli azionisti e che l'utilizzo di sistemi di remunerazione variabile, legata ai risultati, fra cui anche le stock-option, faciliti l'incentivazione e la fidelizzazione di tutta l'alta dirigenza.

È compito del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, stabilire se utilizzare in modo estensivo tali sistemi di remunerazione e definire gli obiettivi degli amministratori delegati. Quanto, in particolare, ai compensation plans basati su azioni, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, spetta al consiglio il compito di definire e presentare proposte all'assemblea dei soci, alla quale l'ordinamento attribuisce la decisione ultima.

Il comitato per la remunerazione presenta al consiglio di amministrazione proposte sulla remunerazione degli amministratori delegati, con riguardo alle varie forme di compenso ad essi riconosciute. Al comitato per la remunerazione si attribuisce anche il compito di

proporre al consiglio, sulla base delle indicazioni fornite dagli amministratori delegati, l'adozione di criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Per quanto riguarda la parte di remunerazione legata ai risultati, le relative proposte sono accompagnate da suggerimenti sugli obiettivi connessi e sui criteri di valutazione, al fine di allineare correttamente la remunerazione degli amministratori delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche con gli interessi a medio-lungo termine degli azionisti e con gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione per l'emittente. Anche il riferimento alla remunerazione media di mercato di incarichi analoghi può risultare utile al fine di definire il livello di remunerazione, ma questa non può comunque prescindere da opportuni parametri correlati all'andamento dell'impresa.

Con riferimento segnatamente alle stock option ed agli altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni, il comitato per la remunerazione presenta al consiglio le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il comitato formula proposte al consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno (stock option plans altri piani a base azionaria) e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, come specificato in precedenza, il Comitato per la remunerazione.

Salve le competenze inderogabili del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'articolo 2389 del codice civile, al Comitato per la remunerazione è stato attribuito con tale delibera il compito di formulare proposte per la remunerazione degli Amministratori operativi e, qualora necessario, dei dirigenti direzionali, come richiesto dall'articolo 7.C.3. del Codice di Autodisciplina.

La remunerazione degli Amministratori esecutivi della Società, coerentemente a quanto stabilito dagli articoli 7.P.2. e 7.C.1. del Codice di Autodisciplina, prevede una componente fissa ed una componente variabile, subordinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi.

In particolare, l'Assemblea del 28 aprile 2006 ha stabilito per gli Amministratori con delega un compenso fisso annuo lordo pari ad euro 140.000/00 (centoquarantamila/00) e un compenso variabile annuo lordo per un massimo di euro 20.000/00 (ventimila/00) in rapporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali, demandandone la definizione al Comitato per la remunerazione.

Il Comitato per la remunerazione ha stabilito che tale importo sia erogabile al conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali: incremento del margine operativo lordo del 10% ed incremento del volume della produzione del 2%. Conformemente alla statuizione contenuta nell'articolo 7.C.4. del Codice di Autodisciplina, nessun amministratore ha preso parte alle riunioni del Comitato per la remunerazione in cui sono state formulate proposte relative alla propria remunerazione.

Per gli Amministratori con delega ma aventi anche un rapporto di lavoro dipendente con la Società, la suddetta Assemblea ha stabilito un compenso fisso annuo lordo pari a euro 15.000/00 (quindicimila/00) ed un compenso lordo, detto gettone di presenza, pari ad euro 600/00 (seicento/00) per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Anche la remunerazione degli Amministratori non esecutivi è conforme alle raccomandazioni contenute nell'articolo 7.C.2. del Codice di Autodisciplina

e prevede un compenso fisso ed un compenso lordo, detto gettone di presenza, per ogni riunione del Consiglio a cui l'Amministratore stesso partecipa.

Con la delibera sopra citata, l'Assemblea ha, infatti, stabilito per gli Amministratori non con delega e/o indipendenti un compenso fisso annuo lordo pari ad euro 10.000/00 (diecimila/00) ed un gettone di presenza, pari ad euro 600/00 (seicento/00) per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Principi

8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione

finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

8.P.3. Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

8.P.4. Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Criteri applicativi

8.C.1. Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;

b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;

c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

8.C.2. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1:

a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; b) su richiesta

dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;

d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;

g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

8.C.4. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

8.C.5. L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza;

si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

8.C.6. I preposti al controllo interno:

a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;

d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;

e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al

collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta

la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

8.C.7. L'emittente istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

8.C.8. La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di

preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

Commento

Il Comitato sottolinea la centralità del consiglio di amministrazione in materia di controllo interno: ad esso spetta la responsabilità dell'adozione di un sistema adeguato alle caratteristiche dell'impresa. Il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione si

organizzarsi in modo tale da poter affrontare questa tematica con la dovuta attenzione e il necessario livello di approfondimento. In tale ottica riveste un'importanza cruciale una buona organizzazione dei lavori, di modo che le questioni connesse al controllo interno, in generale, e al risk management, in particolare, siano discusse in consiglio con il supporto di un adeguato lavoro istruttorio.

L'attività istruttorio è svolta tipicamente dal comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (ovvero esclusivamente indipendenti, nel caso di emittente controllato da altra società quotata), cui sono attribuite funzioni consultive e propositive; il ruolo di tale comitato rimane distinto rispetto a quello attribuito dalla legge al collegio sindacale, che si caratterizza invece per una funzione di verifica prevalentemente ex post.

Il Comitato è consapevole che, al di là della diversa funzione ricoperta, il comitato per il controllo interno svolge attività il cui ambito oggettivo è in parte coincidente con le aree sottoposte alla vigilanza del collegio sindacale. Ritiene, peraltro, opportuno che il consiglio di amministrazione benefici di un adeguato supporto istruttorio in tali materie e che questo possa essere proficuamente svolto dal comitato per il controllo interno. In tale contesto, si raccomanda agli emittenti di coordinare l'attività del comitato in questione con quella del collegio sindacale. Nell'ambito di tale coordinamento, gli emittenti potranno prevedere che alcune funzioni previste dal presente articolo – in particolare quelle indicate alle lettere c), d) ed e) del criterio 8.C.3 – siano svolte dal collegio sindacale; ciò a condizione che questo avvenga secondo modalità equivalenti che consentano al consiglio di amministrazione di trovare nei lavori del collegio sindacale, ad esso resi tempestivamente disponibili, adeguata disamina delle materie oggetto delle proprie responsabilità.

Conformemente al principio introduttivo, le scelte organizzative effettuate a tale riguardo e le relative motivazioni sono comunicate agli azionisti e al mercato nella relazione sul governo societario.

Le prerogative del comitato per il controllo interno indicate nel Codice rappresentano un elenco aperto, che si può arricchire di ulteriori funzioni.

Un ruolo importante può essere attribuito a tale comitato nella predisposizione dei presidi volti a garantire la trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate e nella stessa approvazione di queste operazioni, come illustrato nell'articolo 9.

La Società è dotata di un sistema di controllo interno costituito da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative, volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana e corretta, così come previsto dall'articolo 8.P.1. del Codice di Autodisciplina.

La responsabilità del sistema di controllo interno appartiene al Consiglio di Amministrazione, che ne valuta l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche della Società e che ne definisce le linee di indirizzo, come richiesto dall'articolo 8.P.3. e dall'articolo 8.C.1. a) del Codice di Autodisciplina.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 18 maggio 2006, ha istituito, come indicato in precedenza, il Comitato per il controllo interno, così come previsto dall'articolo 8.P.4. del Codice di Autodisciplina.

Detto Comitato è tenuto ad espletare le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina stesso, che saranno progressivamente applicate, tenuto conto delle dimensioni e delle peculiari caratteristiche della Società.

Con successiva delibera del 10 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla nomina del soggetto preposto alla funzione di Internal Audit.

Tenuto conto delle caratteristiche necessarie per l'espletamento di detta

funzione, è stato nominato quale preposto il dott. Michele Miazzi, persona dotata di specifiche competenze in materia, di autonomia e di indipendenza nonché di conoscenza della struttura della Società e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione suddetto ha, quindi, approvato il Modello Organizzativo e Gestionale in attuazione dei disposti del D. Lgs. 231/2001 (incluse le specifiche procedure per le modalità di gestione delle risorse finanziarie), finalizzato alla prevenzione degli atti illeciti previsti dal Decreto stesso e facente parte del più ampio sistema di controllo e gestione dei rischi della Società.

In pari data è stato, inoltre, approvato il Codice Etico della Società, che riassume i principi ed i valori che il Gruppo ritiene basilari per una condotta corretta ed equa nella conduzione degli affari e delle politiche aziendali.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo e Gestionale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.cadit.it.

Contestualmente, è stato nominato l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

L'Organismo di Vigilanza della Società risulta costituito dal Comitato per il controllo interno.

Uniformandosi alla raccomandazione contenuta nell'articolo 8.C.1 b) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha conferito, altresì, all'Amministratore esecutivo Giampietro Magnani l'incarico di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno.

L'Amministratore esecutivo suddetto è tenuto, ai sensi dell'articolo 8.C.5. del Codice di Autodisciplina, ad identificare i principali rischi aziendali, sottoponendoli all'esame del Consiglio di Amministrazione; ad attuare gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno ed a proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di uno o più preposti al sistema di controllo interno.

Conformemente a quanto raccomandato dagli articoli 8.C.6., 8.C.7. e 8.C.8. del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione stesso ha identificato nella Funzione di Internal Audit il soggetto preposto al sistema di controllo interno.

Il preposto al controllo interno suddetto riferirà del proprio operato all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno, nonché al Comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale, e sarà dotato di mezzi idonei a svolgere con efficacia il suo compito.

La Relazione Illustrativa dispone, infine, che Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomini il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dipendenti o collaboratori in possesso di un'esperienza almeno biennale, maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società, ovvero di altre società, determinandone la remunerazione e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari verrà effettuata, conformemente ai termini di legge, entro il 30 giugno 2007.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Principi

9.P.1. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Criteri applicativi

9.C.1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

9.C.2. Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

Commento

Le nuove disposizioni contenute nel codice civile in materia di interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate (artt. 2391 e 2391-bis) dettano una disciplina puntuale della materia, in buona parte recependo i principi di fondo introdotti dalla precedente versione del codice di autodisciplina. Nella definizione della best practice ci si limita quindi a chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità di gestione di dette operazioni.

Innanzitutto il Comitato auspica l'adozione di adeguate pratiche, da parte dell'organo di gestione, volte a perseguire l'obiettivo, ora espressamente previsto dalla legge, della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Il Comitato raccomanda, al riguardo, che il consiglio di amministrazione si avvalga del supporto del comitato per il controllo interno nel definire le modalità di approvazione e di esecuzione delle predette operazioni. La prassi, sul punto, ha individuato diverse tecniche che possono essere utilizzate, anche cumulativamente, per assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; si segnalano, a titolo indicativo:

la riserva alla competenza del consiglio dell'approvazione delle operazioni di maggiore rilievo, la previsione di un parere preventivo del comitato per il controllo interno, l'affidamento delle trattative ad uno o più amministratori indipendenti (o comunque privi di legami con la parte correlata), il ricorso ad esperti indipendenti (eventualmente selezionati da amministratori indipendenti). La concreta articolazione di questi o analoghi presidi non può che essere lasciata al potere di autoregolamentazione del consiglio – sia pure nel rispetto dei principi generali indicati dalla CONSOB ai sensi dell'art. 2391-bis cod. civ. – in funzione della tipologia e della

rilevanza, sotto il profilo economico e/o strategico, delle operazioni, nonché della natura ed estensione delle relazioni esistenti con le controparti.

Per quanto riguarda le operazioni nelle quali un amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse, il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione ricerchi soluzioni che contemperino l'esigenza di trasparenza e correttezza sottesa alle norme di legge con l'opportunità di

non appesantire l'attività dell'organo di gestione con adempimenti eccessivamente onerosi; ciò, in particolare, nei casi in cui l'amministratore dell'emittente sia esponente della società o dell'ente che esercita sull'emittente attività di direzione e coordinamento, tenuto conto che

in tale circostanza gli artt. 2497 ss. cod. civ. prevedono penetranti presidi a tutela degli azionisti.

In generale, nei casi in cui l'amministratore sia portatore di un interesse in quanto membro dell'organo di amministrazione di una società legata all'emittente da un rapporto di controllo (o di comune controllo), pare ammissibile che eventuali obblighi informativi e/o di motivazione relativi ad operazioni che rientrano nella normale operatività del gruppo siano adempiuti in modo generale e sintetico anche in via preventiva, salva la necessità di informazioni integrative a fronte di operazioni di particolare rilievo.

Sempre in tema di gestione delle operazioni regolate dall'art. 2391 cod. civ., si rileva che nella prassi non sono rari i casi in cui l'amministratore interessato – pur in mancanza di un vincolo di legge in tal senso – è chiamato ad astenersi dal voto o ad allontanarsi dalla riunione al momento della discussione e della deliberazione. Questa soluzione può contribuire ad evitare o ridurre il rischio di alterazione della corretta formazione della volontà dell'organo di gestione. Peraltro non mancano ipotesi nelle

quali tale rischio non appare rilevante e, al contrario, la stessa partecipazione alla discussione e il voto dell'amministratore in questione risultano auspicabili, in quanto elementi di responsabilizzazione in merito a operazioni che proprio l'interessato potrebbe conoscere meglio degli altri membri del consiglio. In tale prospettiva, la indicata prassi che contemplasse l'astensione potrebbe altresì attribuire allo stesso consiglio, alla luce delle specifiche circostanze del caso, la facoltà di disporre diversamente e così di consentire la partecipazione dell'amministratore interessato alla discussione e al voto.

L'articolo 14 dello Statuto della Società stabilisce che rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

Le operazioni con parti correlate vengono riportate in apposta sezione della relazione sulla gestione del bilancio 2006. La nozione di parti correlate è mutuata dai principi contabili internazionali (IAS 24).

Per conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 9 del Codice di Autodisciplina, la Relazione Illustrativa stabilisce che siano sottoposte all'esame ed all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e alle operazioni con parti correlate, stabilendo i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo.

Per dare puntuale attuazione a questa disposizione, la Società sta predisponendo una nuova procedura *ad hoc* per l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate da parte della Società stessa e delle sue controllate.

Tale procedura verrà sottoposta nel corso dell'anno 2007 all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per il controllo interno.

10. SINDACI

Principi

10.P.1. *La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.*

10.P.2. *I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.*

10.P.3. *L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.*

Criteri applicativi

10.C.1. *Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.*

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.

10.C.2. *I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.*

Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

10.C.3. *I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.*

10.C.4. *Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.*

10.C.5. *Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue control-late da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.*

10.C.6. *Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.*

10.C.7. *Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.*

Commento

Così come previsto all'art. 6 per la nomina degli amministratori, il Comitato raccomanda che anche i sindaci vengano eletti con una procedura trasparente, mettendo tempestivamente a disposizione dei soci le informazioni necessarie per esercitare consapevolmente il diritto di voto.

Anche nel caso delle assemblee di nomina dei sindaci valgono le considerazioni enunciate nel commento all'articolo 6 sulla nomina degli

amministratori, specie per quanto concerne l'esigenza di trasparenza dei voti espressi dagli azionisti qualificati, anche in presenza di un sistema di votazione a scrutinio segreto, laddove lo si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame. A tali considerazioni, pertanto, si fa rinvio. Il Comitato ritiene che, in un corretto sistema di governo societario, gli interessi della generalità degli azionisti debbano essere posti tutti sullo stesso piano e ugualmente

protetti e salvaguardati.

È convinzione del Comitato che gli interessi della maggioranza e quelli delle minoranze debbano confrontarsi all'atto della nomina degli organi sociali; successivamente tali organi, e quindi anche i sindaci, dovranno operare esclusivamente nell'interesse sociale e per la creazione di valore per la generalità degli azionisti.

Pertanto i sindaci indicati o eletti da maggioranza o minoranza non sono "rappresentanti" delle stesse nell'ambito del collegio, né tantomeno sono legittimati a trasmettere informazioni all'esterno, ed in particolare ai soci che li hanno eletti. Inoltre si ritiene opportuno che anche i membri del collegio sindacale si assoggettino ad un regime di trasparenza analogo a quello previsto per gli amministratori nel caso di operazioni nelle quali essi siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi.

Il Comitato raccomanda infine un costante scambio di informazioni tra il collegio sindacale e gli organi e le funzioni che nell'ambito dell'emittente svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni.

I Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10.P.2. del Codice di autodisciplina.

Il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea in data 28 aprile 2006, è costituito da: Giannicola Cusumano (Presidente); Renato Tengattini (Sindaco Effettivo); Gian Paolo Ranocchi (Sindaco Effettivo); Cesare Brena (Sindaco Supplente) e Luca Signorini (Sindaco Supplente).

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio 2008.

I curricula vitae dei Sindaci presentati in occasione della nomina sono di seguito sinteticamente esposti.

GIANNICOLA CUSUMANO

Dati personali:

Nato a Verona il 31 luglio 1949

Laureato nel 1975 in economia aziendale all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano

Posizione professionale:

Titolare dello studio professionale associato in Verona "FCBF PROFESSIONISTI ASSOCIATI".

Incarichi di controllo in qualità di Sindaco effettivo:

Deval S.p.A.;

Deval Energie Sr.l.;

S.I.A. Industria Accumulatori S.p.A.;

Santex S.p.A.;

Lavorazione Sociale Vinacce di Modena – Soc. Coop. Agricola;

BH Holding S.p.A.;

Brendolan Service S.r.l.;

Agricola Valle Tagli Sr.l.;

Morteo Container S.p.A.;

Cantina sociale di Soave;

Officina Meccanica F.lli Tabarelli S.p.A.;

Immobiliare BPV S.r.l.;

Cartiere Saci S.p.A.;

Burti F.lli S.r.l.;

Armo S.p.A. in liquidazione;

Mita Oleodinamica S.p.A.;

Cooperativa Tabacchi Verona Soc. Agricola;
Marconcini Impresa Costruzioni Agricole e Stradali S.p.A.;
Rettondini S.p.A.;
Eurofin S.r.l.;
CAD S.r.l.;
Bandinelli S.p.A.;
Centro Mostre S.r.l.;
Muraro S.p.A.;
Ferro S.p.A.;
Z.I.A.C. S.p.A.;
G.M. S.r.l.;
Autosole S.p.A.;
Gruppo Rossetto S.p.A.;
Col-Agri S.r.l.;
Officine Crestati S.p.A.;
Pakelo Motor Oli S.r.l.;
Zapè S.p.A.;
Styleboiler S.p.A.;
Adriatica Immobili S.r.l.;
G.C.N. S.p.A.;
Victor S.p.A.;
Idromec S.p.A.;
Istituto Iperbarico S.p.A.;
Immobiliare San Rocco S.r.l.;
Rossetto Group S.p.A.;
Immobiliare Cinquerre S.p.A.;
Rossetto Trade S.p.A.;
Idb S.p.A.;
Mizar Mediaservice S.p.A.;
Parolini Giannantonio S.p.A.;
Piva Group S.p.A.;
Consorzio Formazione Tecnici delle Costruzioni e Territorio;
Ente Scuola Edile Veronese.
Incarichi di amministrazione in qualità di Consigliere:
Novagest Sim S.p.A.;
E.C. Partners S.r.l.
Incarichi di amministrazione in qualità di Amministratore unico:
Laguna Bianca S.r.l.;
Il Quadrangolo S.r.l.;
Adria Investimenti Finanziari S.p.A.

RENATO TENGATTINI

Dati personali:

Nato a Paratico (BS) il 06 gennaio 1956

Posizione professionale:

Membro dello Studio Associato Campedelli di Verona.

Incarichi di controllo in qualità di Sindaco effettivo:

G.D.M. S.r.l.;

Zucchelli Forni S.p.A.;

Scaligera Autocarri S.p.A.;

Ingessil S.r.l.;

Santa Maria S.r.l.;

Hotel Leopardi S.p.A;
Aco Sil S.r.l.;
Corte Giara S.r.l.;
Zanetti S.r.l.;
A.T.E. S.r.l.;
Garonzi Motors S.r.l.;
I.Var. Industry S.r.l.;
Pan Crystal Riproduzione S.p.A.
Incarichi di amministrazione in qualità di presidente del C.d.A.:
Paluani S.p.A.
Incarichi di amministrazione in qualità di Consigliere:
Immobiliare Berardi S.p.A.
Incarichi di amministrazione in qualità di Amministratore unico:
Ypnos Corporation S.r.l.

GIAN PAOLO RANOCCHI

Dati personali:

Nato a Verona il 07/04/1961

Posizione professionale:

Associato dello “Studio Fermi Commercialisti Associati” di Verona.

Incarichi di controllo in qualità di Sindaco effettivo:

Biondani S.r.l. Pavimenti e Rivestimenti;

Informatica Veneta S.p.A;

Gruppo Napoleon S.p.A.;

Stocchero Attilio E C. S.r.l.;

Gamma Ufficio S.p.A.;

Multiutility S.p.A.;

Premium Wine Selection P.W.S. S.r.l.;

Trevisan Cometal S.p.A.;

Biondani – Saccomani S.r.l.;

Centro San Floriano S.r.l. S.P.D.;

Conceria di Vestena S.r.l.;

Valmen Euroimmobiliare S.p.A.

Incarichi di amministrazione in qualità di Consigliere:

C.M.R. Service S.r.l.;

Studio Administra S.r.l.;

Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Verona

Incarichi di amministrazione in qualità di Amministratore unico:

Fario S.r.l.

CESARE BRENA

Dati personali:

Nato a Verona l'11 gennaio 1965

Laureato nel 1989 in economia aziendale all'Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano

Posizione professionale:

Titolare dello studio professionale “FCBF Professionisti Associati” di Verona.

Incarichi di controllo in qualità di presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco effettivo:

Burti F.lli S.r.l.;

Cartiere Saci S.p.A.;

Centro Mostre S.r.l.;
Cemont S.p.A.;
Deval S.p.A.;
Deval Energie S.r.l.;
Eneco Trade S.r.l. ;
Equilon S.p.A.;
Eurofin S.r.l.;
Fondo Pensioni Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione a
Contribuzione Definitiva per i lavoratori di Cariverona Banca S.p.A.;
Fro S.p.A.;
Futuro S.p.A.;
Gecos S.p.A.;
Gruppo PAM S.p.A.;
Gruppo Rossetto S.p.A.;
Idromec S.p.A.;
Immobiliare Cinquerre S.p.A.;
Inerteco S.r.l.;
Inerti San Valentino S.r.l.;
Linea S.p.A.;
MHT S.p.A.;
Muraro S.p.A.;
Officina Meccanica F.lli Tabarelli S.p.A.;
Pakelo Motor Oli S.r.l.;
Parolini Giannantonio S.p.A.;
Property Three S.p.A.;
Rossetto Group S.p.A.;
Rossetto Trade S.p.A.;
Veneta Saldatura S.r.l.;
Wind Turbines Engineering 2 S.r.l.;
A.I.L. Verona ONLUS;
Fed. Reg. Agricoltori Veneto.
Incarichi di amministrazione:
Adriatica Immobili S.r.l.;
Pafinco S.A.;
Azienda Agricola Palazzina S.S.

LUCA SIGNORINI

Dati personali:

Nato a Verona il 12/7/1967

Posizione professionale:

Associato dello “Studio Fermi Commercialisti Associati” di Verona

Incarichi di controllo in qualità di Sindaco effettivo:

Giemmevil S.r.l.;

Premium Wine Selection P.W.S S.r.l.

Valmen Euroimmobiliare S.p.A.;

Odem S.r.l.

Incarichi di amministrazione in qualità di Consigliere:

C.M.R. Service S.r.l.;

L.& T. Consulting S.r.l.;

Incarichi di amministrazione in qualità di Amministratore unico:

Van Paoluk S.r.l.;

ASP Holding S.r.l.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 148 comma 2 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Nel corso del 2006 il Collegio Sindacale si è riunito cinque volte.

Al fine di assicurare la piena conformità delle procedure per la nomina alla carica di Sindaco della Società rispetto alle raccomandazioni contenute nell'articolo 10 - Criteri applicativi - del Codice di Autodisciplina, la Relazione Illustrativa stabilisce che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati siano elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o per regolamento.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la Società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge che, in tal caso, verranno assunti nella misura minima.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno, altresì, pubblicate senza indugio sul sito internet della Società.

All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate sul sito Internet della Società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni

della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

- dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale, ove non riservata per legge ai Sindaci espresso dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei Sindaci effettivi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

Il Collegio Sindacale, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina:

- vigila sull'indipendenza della Società di Revisione (Articolo 10.C.5.);
- ha la facoltà di richiedere verifiche su specifiche aree operative ed operazioni aziendali alla funzione di Internal Audit (Articolo 10.C.6.);
- può scambiare informazioni rilevanti con il Comitato per il controllo interno (Articolo 10.C.7.).

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Principi

11.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

11.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Criteri applicativi

11.C.1 Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

11.C.2. Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

11.C.3. Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

11.C.4. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

11.C.5. Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

11.C.6. Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Commento

Il Comitato ritiene che sia nell'interesse degli emittenti instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori istituzionali, nel rispetto delle norme e procedure che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate.

In tale contesto l'assemblea dei soci rimane un'occasione importante di confronto tra azionisti ed amministratori.

Coerentemente, il Comitato raccomanda che nella scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle assemblee, gli amministratori tengano presente l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, agevole la partecipazione degli azionisti alle assemblee ed auspica che, essendo l'assemblea momento di dialogo tra soci ed amministratori, questi ultimi siano

presenti alle assemblee e che lo siano in particolare quelli che, per gli incarichi ricoperti nel consiglio o nei comitati, possano apportare un utile contributo alla discussione assembleare. L'informativa all'assemblea circa le operazioni più significative è sufficientemente analitica, in modo da permettere la comprensione dei vantaggi, per l'emittente, delle operazioni medesime, in special modo in relazione alle operazioni con parti correlate e a quelle eventualmente influenzate dal soggetto che esercita attività di direzione e di coordinamento sull'emittente.

Il Comitato raccomanda inoltre che gli emittenti si dotino di un regolamento assembleare che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

Nel regolamento potranno essere precisati, tra l'altro, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

Con riferimento alle norme poste a presidio dei diritti delle minoranze, che prevedono che vengano fissate percentuali minime per l'esercizio delle azioni e delle prerogative delle minoranze stesse, il Comitato raccomanda agli amministratori una valutazione continuativa dell'opportunità di adattare tali percentuali in relazione all'evolversi della dimensione e della struttura azionaria dell'emittente.

Il Comitato ritiene che non rientri nella sua competenza prendere in considerazione i comportamenti degli investitori istituzionali. Il Comitato, peraltro, è dell'opinione che il riconoscimento da parte loro della importanza delle regole di governo societario contenute in questo Codice possa costituire elemento significativo ai fini di una più convinta e diffusa applicazione dei principi del Codice stesso da parte degli emittenti.

La Società, al fine di favorire la partecipazione più ampia degli azionisti alle assemblee e di rendere agevole l'esercizio dei loro diritti, come richiesto dall'articolo 11.P.1. e dall'articolo 11.C.1. del Codice di Autodisciplina, mette a disposizione sul proprio sito internet informazioni di carattere istituzionale, notizie economico-finanziarie periodiche e straordinarie e la documentazione relativa alla corporate governance.

Con delibera del 18 aprile 2006, all'Amministratore delegato dott. Paolo Dal Cortivo è stata attribuita, come specificato in precedenza, la rappresentanza della Società nei rapporti con gli investitori istituzionali, con gli azionisti, con Borsa Italiana S.p.A e con CONSOB, fornendo ai medesimi le comunicazioni e le informazioni anche obbligatorie previste dalla normativa vigente e/o dalle regole della miglior pratica internazionale, nel rispetto delle stesse e dei regolamenti interni adottati dalla Società, in conformità a quanto all'articolo 11.C.2. - del Codice di Autodisciplina.

Ai fini di una più efficiente gestione dei lavori assembleari, l'Assemblea del 29 giugno 2000 ha approvato il Regolamento Assembleare ivi allegato (Allegato 1).

Verona, li 27 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Giuseppe Dal Cortivo

SEZIONE II - TABELLE RIASSUNTIVE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CDA E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno •		Comitato Remunerazione ♦		Eventuale Comitato Nomine ◇		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componeti	esecutivi	non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
Presidente e Amministratore delegato	Dal Cortivo Giuseppe	X			100	0					X			
Amministratore delegato	Magnani Giampietro	X			86	0								
Amministratore delegato	Zanella Luigi	X			100	0								
Amministratore	Rizzoli Maurizio		X		100	0	X	100	X	100				
Amministratore delegato	Dal Cortivo Paolo	X			100	0								
Amministratore	Lambertini Lamberto		X	X	86	0	X	86	X	100	X			
Amministratore (*)	Miazzi Alberto		X	X	100	0	X	100						
Amministratore (**)	Margetts Michael		X		100	0								
Amministratore	Rossi Francesco		X	X	100	3	X	100	X	100	X			
• Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice.														
♦ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice.														
◇ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice: le proposte di nomina vengono presentate dagli azionisti e dalla totalità del Consiglio di Amministrazione.														
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento			CdA: 7	Comitato Controllo Interno: 7	Comitato Remunerazioni: 1	Comitato Nomine: 0	Comitato Esecutivo:							

NOTE

(*) La presenza di un asterisco tra parentesi indica che l'amministratore ha ricoperto l'incarico fino alla scadenza del suo mandato (avvenuta in data 28.04.2006).

(**) La presenza di due asterischi tra parentesi indica che l'amministratore ha assunto l'incarico in seguito alla delibera assembleare del 28.04.2006.

* La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.

TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE

Carica (scadenza mandato 28.04.2006)	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente	Mazzi Sonia	100	
Sindaco effettivo	Cereghini Giuseppe	50	
Sindaco effettivo*	Cusumano Giannicola	100	
Sindaco supplente	Ranocchi Gian Paolo	0	1
Sindaco supplente*	Brena Cesare	0	
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 2			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 5%			

NOTE

* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

Carica (inizio mandato 28.04.2006)	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
Presidente*	Cusumano Giannicola	100	
Sindaco effettivo	Tengattini Renato	100	
Sindaco effettivo	Ranocchi Gian Paolo	100	1
Sindaco supplente	Signorini Luca	0	
Sindaco supplente*	Brena Cesare	0	
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 5			
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2,5%			

NOTE

* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	SI		
b) modalità d'esercizio	SI		
c) e periodicità dell'informativa?	SI		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	SI		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	SI		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	SI		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?	SI		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	SI		
Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	SI		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	SI		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	SI		
Assemblee			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?	SI		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	SI		
Controllo interno			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	SI		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	SI		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)			La funzione preposta è quella di Internal auditing
Investor relations			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?	SI		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>			Ufficio Investor relations – Paolo Dal Cortivo – Via Torricelli 44/a 37136 Verona - tel +39 045 82 11 236 – e-mail investor@cadit.it

ALLEGATO 1: REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAD IT S.P.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

(approvato dall'Assemblea Ordinaria del 29.6.2000)

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di CAD IT S.p.A., con sede in Verona, Via Torricelli n. 44/a (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento in cui le azioni della Società saranno quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 giugno 2000, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 3 Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). E' possibile intervenire a mezzo rappresentante a

norma dell'art. 9 dello statuto.

1 Rispetto al testo originario è stata modificata la sede che prima era a Verona in Via Torricelli n. 37.

In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

ART. 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale entro prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento il presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 8 - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

ART. 5 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

ART. 6 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

ART. 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

ART. 8 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'Amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9 Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

ART. 10 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

ART. 11 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

ART. 12 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuare lo spoglio, scelti tra i Legittimati all'Intervento.

ART. 13 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati gli interventi, a norma dell'art. 2375 c.c., vengono riassunti nel verbale.

Art. 15 Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

ART. 16 I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

ART. 17 Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18 I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a cinque minuti.

ART. 19 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

ART. 20 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 21 Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

ART. 22 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

ART. 23 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 24 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun

Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

ART. 26 Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

ART. 27 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 28 Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'art. 23 dello Statuto.

ART. 29 Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.